

# Norme & Tributi

## Lavoro

Distaccati da aziende Ue: regole dettate dai Ccnl italiani

Stefano Rossi — a pag. 16

## Giustizia

Caduta in strada: l'ente paga i danni se non dimostra il «caso fortuito»

Filippo Marini — a pag. 17

# Società, teleassemblee fino a marzo: istruzioni per l'uso della proroga

## MILLEPROROGHE

Altri tre mesi di tempo per svolgere le adunanze da remoto

L'avviso di convocazione deve prevedere il ricorso all'audio/video conferenza

Pagina a cura di Angelo Busani

È stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale (ai sensi dell'articolo 106, Dl 18/2020) possono essere convocate:

**1** le assemblee di tutte le società di capitali e cooperative impartendo, con l'avviso di convocazione, l'obbligo di svolgerle mediante audio-video conferenza;

**2** le assemblee delle società quotate impartendo, con l'avviso di convocazione, l'obbligo di parteciparvi mediante il conferimento di una delega al cosiddetto "rappresentante designato" nominato dalla società.

Con la precisazione che la data del 31 marzo 2021 si deve intendere anticipata al giorno in cui venisse dichiarata (ma è evidentemente una previsione più che ottimistica) la cessazione dello stato di emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19, attualmente stabilito fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1, Dl 19/2020, come modificato dal Dl 125/2020.

La scadenza al 31 dicembre 2020 per facilitare le assemblee societarie (in precedenza il termine era stato fis-

sato al 15 ottobre 2020 e, in origine, al 31 luglio 2020) era frutto di un complicato intreccio normativo:

● l'articolo 1, comma 3, lettera b), Dl 125/2020 aveva introdotto il nuovo numero 19-bis nell'Allegato 1 al Dl 83/2020;

● il predetto Allegato 1 è il documento che conteneva l'elenco di diversi termini di scadenza i quali (con il Dl 83/2020) erano stati prorogati al 15 ottobre 2020;

● l'articolo 1, comma 3, lettera a), Dl 125/2020, aveva stabilito che quasi tutte le scadenze previste nell'Allegato 1 (tra le quali era compreso l'articolo 106 dl 18/2020) beneficiavano dello spostamento del termine finale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.

La proroga al 31 marzo 2021 di tutte le previsioni di cui all'articolo 106, dl 18/2020, è ora contenuta nell'articolo 3, comma 6, del decreto legge "milleproroghe" (Dl 183/2020). Per effetto di tale proroga:

a) l'assemblea ordinaria delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a qualsiasi norma di legge o statutaria che disponga diversamente (la regola del Codice civile è che l'assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio);

b) mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle società di capitali e delle società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongono diversamente) che:

● il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;

● l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di te-

## LE REGOLE BASE

### 1 LE NUOVE SCADENZE

Con il decreto milleproroghe, le facilitazioni per lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali e delle società cooperative (nonché dei relativi organi amministrativi e di controllo), introdotte nel marzo del 2020 a causa dell'epidemia da Covid-19, sono state prorogate a vantaggio delle adunanze che verranno convocate entro il 31 marzo 2021 (o entro la antecedente data in cui venga dichiarato cessato lo stato di emergenza da Covid-19). Fissato al 31 marzo 2021 il termine delle facilitazioni previste per le assemblee degli enti non profit.

### 2 L'AUDIO/VIDEO CONFERENZA TOTALE

L'emergenza Covid ha provocato l'ingresso nel nostro ordinamento delle riunioni societarie in full audio/video conference, vale a dire non convocate in alcun luogo "fisico", ma svolte interamente mediante i partecipanti connessi mediante un collegamento via audioconferenza o via videoconferenza. Quanto alla verbalizzazione, se c'è un notaio basta la sua sola firma. Se non c'è il notaio, le firme del presidente e del segretario della riunione si appongono posteriormente alla chiusura dell'assemblea, non appena si rende possibile.

### 3 LE SOCIETÀ QUOTATE

Le società quotate sono quelle che hanno beneficiato maggiormente della normativa emergenziale, a causa della potenziale partecipazione di moltissime persone alle adunanze assembleari. Perciò la legge ha disposto che queste società non solo (come le altre società di capitali) possano utilizzare sistemi di audio/video conferenza, ma anche possano imporre ai soci di partecipare all'assemblea solo mediante il rilascio di una delega a un soggetto appositamente nominato dalla società (il cosiddetto "rappresentante designato") per svolgere appunto il compito di portatore collettivo delle deleghe dei soci.

lecomunicazione;

● l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;

c) mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto";

d) le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: ● possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto "rappresentante designato", vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;

● possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);

e) la nomina del "rappresentante designato" e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: ● le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;

● le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;

● le banche popolari e le banche di credito cooperativo;

● le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## INTERPRETAZIONI E PRASSI

# Smaterializzazione estesa a Cda e Terzo settore

Anche Onlus, Odv e Ops possono applicare la videoconferenza «totale»

La normativa che, a causa dell'epidemia, facilita le assemblee societarie, di cui all'articolo 106, Dl 18/2020, è di pacifica estensione anche alle adunanze degli organi di amministrazione (Cda e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, consigli di sorveglianza e comitati per il controllo della gestione): la norma non ne parla, ma ci si arriva in via interpretativa e la prassi di questi mesi è stata univoca e categorica sul punto.

Pertanto, mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle adunanze dei Cda di società di capitali e di società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie diverse), ad esempio, che:

● l'intervento dei consiglieri e dei sindaci possa essere effettuato mediante mezzi di audio/video comunicazione;

● il Cda possa (o anche debba) svolgersi esclusivamente mediante mezzi di audio/video comunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o il notaio, se quest'ultimo sia chiamato a effettuare il verbale della riunione).

### Enti non profit

La proroga al 31 marzo 2021 disposta dal decreto legge milleproroghe concerne anche le adunanze delle assemblee (e, interpretativamente, degli organi amministrativi e di controllo) degli enti non societari: sul punto, c'è da notare che molti di questi enti devono ancora adeguare i loro statuti al fine di potersi registrare nei Runtis, la cui attivazione è prevista per fine aprile 2021.

Il comma 8-bis dell'articolo 106 dl 18/2020 estende infatti a questi enti le

facilitazioni previste per le assemblee societarie nei precedenti commi del medesimo articolo 106. Curiosamente, questo comma 8-bis opera, però, un singolare (e ingiustificato) distinguo tra Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), da un lato, e ogni altra entità non profit (associazioni e fondazioni) dall'altro.

Infatti, ai sensi dell'articolo 106, comma 8-bis, dl 18/2020, qualsiasi ente diverso da Onlus, Odv e Aps potrà avvalersi (fino al 31 marzo 2021) delle medesime regole dettate per le società non quotate. Vale a dire che, mediante apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione (di assemblee, organi amministrativi e di controllo, qualunque ne sia l'ordine del giorno), possono essere imposti, in deroga a qualsiasi norma di legge o di statuto:

a) il voto per corrispondenza;

b) il voto in forma elettronica;

c) lo svolgimento dell'adunanza in "totale" audio/video conferenza, vale a dire senza prevedere un luogo "fisico" ove l'adunanza si raduna (quindi nessuno può intervenire di persona) in quanto essa si svolge per intero nell'etere; con la conseguenza che il presidente e il segretario non devono trovarsi nello stesso luogo e che il verbale non deve essere formato contestualmente allo svolgimento della riunione.

### Onlus, Odv e Aps

Le Onlus, Odv e Aps (chissà perché escluse dal predetto articolo 106, comma 8-bis, dl 18/2020) rientrano tuttavia nel disposto dell'articolo 73, comma 4, dl 18/2020, il quale permette alle associazioni private anche non riconosciute e alle «fondazioni», fino al 31 marzo 2021 (oppure, se anteriore, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza), di svolgere le loro riunioni di assemblea e di organo amministrativo (qualsiasi

sia l'ordine del giorno) mediante «videoconferenza», anche se il loro statuto non lo preveda (anche questo termine di scadenza è stato prorogato con il decreto legge milleproroghe).

A parte notare che la normativa dettata dall'articolo 73, comma 4, dl 18/2020, parla unicamente di «videoconferenza» (ma è da credere che valga anche per le riunioni organizzate solo in via audio), l'espressione legislativa sembrerebbe significare che l'adunanza (cui si può partecipare in collegamento audio-video) sia comunque da convocare in un luogo fisico, nel quale debbano intervenire almeno il presidente e il segretario. Ma la prassi sviluppata nei mesi scorsi consente di ritenere che, anche in questi casi, la riunione possa tranquillamente svolgersi con tutti i partecipanti in collegamento, senza la necessità che nessuno acceda a un luogo fisico di convocazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE  
Fabio Tamburini  
VICEDIRETTORE:  
Roberto Bernabò  
(sviluppo digitale e multimediale)  
Jean Marie Del Bo  
Alberto Orioli

CAPOREDATTORE CENTRALE  
Roberto Iotti  
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA  
Giorgio Santilli  
UFFICIO CENTRALE  
Fabio Carducci (vice Roma)  
Balduino Ceppetelli,  
Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo,  
Mauro Meazza (segretario di redazione),  
Federico Momoli, Alfredo Sessa

LUNEDÌ  
Marco Mariani  
Franca Deponi (vice caporedattore)  
UFFICIO GRAFICO CENTRALE  
Adriano Attus (creative director)  
Francesco Narracci (art director)  
RESPONSABILI DI SETTORE  
Marco Alfieri (Online)  
Luca De Biase (nba.tech)  
Maria Carla De Cesari (Norme & Tributi)  
Marco Ferrando (Finanza & Mercati)  
Attilio Geroni (Mondo)

Alberto Grassani (Economia & Imprese)  
Lello Naso (Rapporti)  
Christian Martino (Plus24)  
Francesca Padula (moda)  
Stefano Salls (Commenti)  
Giovanni Uggeri (casa e food)  
SOCIAL MEDIA EDITOR  
Michela Finizio,  
Marco lo Conte (coordinatore)  
Vito Lops, Francesca Milano

GRUPPO 24 ORE  
PROPRIETARIO ED EDITORE  
Il Sole 24 ORE S.p.A.  
PRESIDENTE  
Eduardo Garrone  
VICE PRESIDENTE  
Carlo Robiglio  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
Giuseppe Cerbone

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.43510862  
AMMINISTRAZIONE  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
REDAZIONE DI ROMA  
P.zza dell'Indipendenza 23b - 00185 - Tel. 06.3022.1 - Fax 06.3022.6390  
e-mail: letterecad@ilsole24ore.com  
PUBBLICITÀ  
Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM  
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.214  
e-mail: segreteria@ilsole24ore.com

PREZZI  
con "Mangia come parli. Pop & Body" € 14,90 in più;  
con "La galleria dei ritratti" € 12,90 in più;  
con "Emicrania" € 12,90 in più;  
con "Musica a specchio" € 12,90 in più;  
con "Norme e Tributi" € 12,90 in più;  
con "Aspirin" € 12,90 in più;  
con "Esecuzioni Immobiliari" € 9,90 in più;  
con "Auto e Fisco" € 9,90 in più;  
con "How To Spend It" € 2,00 in più.

Prezzi di vendita all'estero:  
Costa Azzurra € 3, Svizzera Sfr 3,90

